

**ATTO INTEGRATIVO
ALLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA IN DATA 6 ottobre 2020
TRA AGENZIA DELLE ENTRATE-DIREZIONE REGIONALE E L' ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE VALTRIGNO ONLUS**

l'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, Via Zara n.10, codice fiscale e partita IVA 06363391001, rappresentata da Margherita Maria Calabrò in qualità di Direttore regionale (di seguito denominata anche solo "Ade"),

E

l'Agenzia delle entrate-Riscossione, Direzione Regionale ABRUZZO, con sede in Pescara, Viale G. D'Annunzio 91, codice fiscale e partita IVA 13756881002, rappresentata da Marco Della Ratta in qualità di Direttore regionale in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura del 22/04/2021 Racc. 26790 Rep 46234 (di seguito denominata anche solo "AdeR"),

E

Associazione di volontariato Protezione Civile Valtrigno Onlus– con sede in San Salvo Viale Olanda 3, codice fiscale 92010710694 , iscritta nel Registro Regionale del Volontariato in data 14/09/2000 nr 75, rappresentata da Saverio Di Fiore in qualità di Presidente (di seguito denominata anche solo "Associazione"), di seguito definite anche, disgiuntamente, "**Parte**" e, congiuntamente, "**Parti**".

PREMESSO CHE

- a) l'Agenzia delle entrate è una Agenzia fiscale istituita ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, come tale, è inclusa nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, la medesima Agenzia assume la titolarità delle funzioni relative alla riscossione nazionale (di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i.) che esercita per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- b) l'Agenzia delle entrate-Riscossione, istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 è un ente pubblico economico strumentale dell'Agenzia delle entrate ed è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e

delle finanze. La medesima AdeR svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale la cui titolarità è attribuita alla Agenzia delle entrate, che provvede a monitorare l'attività di Agenzia delle entrate-Riscossione;

- c) L'Associazione di volontariato Protezione Civile Valtrigno Onlus nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D. Lgs. 3 luglio n.117. Nel perseguimento delle finalità indicate, l'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni. Attraverso il proprio impegno l'Associazione "VALTRIGNO" si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117:
- Lettera C: "Prestazione sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 06 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - Lettera Y "Protezione Civile ai sensi della Legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;"
- d) l'art. 56 del Decreto legislativo n. 117/2017 prevede, al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato (...), iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato". La medesima disposizione, al successivo comma 2, dispone che le suddette convenzioni prevedono esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- e) nelle more della piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore istituito dal Decreto legislativo sopra menzionato, vigono, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni di cui alla Legge 11 agosto 1991 n. 266 ("Legge-quadro sul Volontariato") e segnatamente quelle di cui all'art. 7, comma 1 secondo le quali "Lo stato, le regioni, le provincie autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative";
- f) l'Agenzia delle entrate, Direzione Regionale dell'Abruzzo e l'Associazione hanno sottoscritto, in data 6 ottobre 2020, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 56

del Decreto legislativo n. 117/2017, una convenzione, prot.n. 35832/2020, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta (di seguito, anche, solo "Convenzione") con la quale hanno realizzato forme di collaborazione al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 presso gli sportelli della medesima Agenzia delle entrate, Direzione Provinciale di Chieti.

CONSIDERATO CHE

- a) l'attuale situazione di crisi epidemiologica da Covid-19 ha imposto l'urgenza di assumere tempestive azioni per assicurare la tutela della salute pubblica attraverso l'adozione di misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del contagio anche presso gli sportelli ove viene svolta l'attività istituzionale delle due Agenzie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- b) l'Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, in considerazione del reciproco assetto istituzionale e organizzativo di cui alle superiori premesse, hanno avviato una fase di confronto congiunto che ha condotto alla necessità di sottoscrivere un atto integrativo alla Convenzione di cui alle superiori premesse, al fine di adottare, in via d'urgenza, le necessarie misure di prevenzione del contagio da Covid-19 a tutela degli utenti che si avvalgono anche dei servizi messi a disposizione da AdeR e, più in generale, dell'intera collettività;
- c) l'Associazione si è dimostrata disponibile alla sottoscrizione del presente atto integrativo e all'esecuzione delle attività richieste in via d'urgenza anche presso gli sportelli di AdeR, Direzione Regionale Abruzzo di cui al successivo articolo 1, dichiarando di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente di settore.

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto integrativo (di seguito, anche, solo "Atto") le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Con il presente Atto le Parti, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, realizzano forme di collaborazione finalizzate all'esecuzione dell'attività di gestione dell'affluenza del pubblico, di prevenzione degli assembramenti e di presidio dell'utilizzo degli strumenti per la misurazione della

temperatura corporea anche presso il seguente sportello della AdeR-Direzione Regionale Abruzzo, Sportello di Chieti – Corso Marrucino 76.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 1, tenuto conto dello scopo sociale dell'Associazione di volontariato di cui alla precedente lettera c) delle Premesse, le attività da realizzare in capo alle Parti sono dettagliatamente descritte nell'allegato 1 del presente Atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. AdeR -Direzione Regionale Abruzzo provvederà a comunicare all'Associazione eventuali variazioni dei giorni e/o degli orari di effettuazione delle attività di cui al presente articolo.

Articolo 2 (Durata e rinnovo)

1. Il presente Atto integra la Convenzione prot. n. 2020/35832, la cui efficacia ha scadenza il 29 giugno 2021 e ne dispone la proroga fino al 31 dicembre 2021. Restano invariate tutte le altre condizioni previste dalla Convenzione alle quali si fa espressamente rinvio.
2. Le attività di cui all'Allegato 1 da porre in essere a favore dello sportello di AdeR avranno inizio a decorrere dall'effettiva ripresa della riscossione, come prevista dalla normativa di riferimento.
3. Il presente Atto potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza mediante apposito atto scritto fino ad un periodo massimo di altri 6 mesi.

Articolo 3 (Rimborso delle spese)

1. Il presente Atto non prevede l'erogazione di corrispettivi.
2. AdeR-Direzione Regionale Abruzzo si impegna a corrispondere all'Associazione un rimborso in misura non superiore alle spese sostenute da ogni singolo addetto per un importo massimo giornaliero di Euro 35,00 (trentacinque/00).
3. Le Parti prendono reciprocamente atto che:
 - a) poiché il soggetto beneficiario è un ente non commerciale con finalità istituzionale, il suddetto rimborso spese è destinato in via esclusiva all'attività amministrativa, organizzativa, tecnico-formativa, logistica e istituzionale e nella presente fattispecie volto a:
 - coperture assicurative di cui all'articolo 18 del Decreto legislativo n. 117/2017;

- acquisto di dispositivi di protezione individuale, mascherine e guanti, così come indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 e successive modificazioni e integrazioni;
 - esecuzione sanificazioni;
 - rimborso spese ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Decreto legislativo n. 117/2017.
- b) l'Associazione, per ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai propri volontari, presenterà mensilmente una richiesta di rimborso nella forma della nota di addebito, in quanto esonerata dall'obbligo della fatturazione elettronica;
- c) le somme percepite dall'Associazione a titolo di rimborso spese per le attività indicate nel presente Atto non sono soggette alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) AdeR-Direzione Regionale Abruzzo si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate, mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente intestato all'Associazione e acceso presso Banca di Credito Cooperativo della Valle del Trigno - IBAN: IT15F081897785000000003434

Il bonifico sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di apposita nota di addebito da emettere con cadenza posticipata mensile.

Articolo 4 **(Responsabilità, Risoluzione e Recesso)**

1. L'Associazione si assume ogni responsabilità inerente allo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto ed esonera AdeR – Direzione Regionale Abruzzo e Ade – Direzione Regionale Abruzzo da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone e a alle cose che dovessero essere cagionati dai propri volontari.
2. AdeR - Direzione Regionale e Ade - Direzione Regionale dell'Abruzzo hanno – anche disgiuntamente tra loro – la facoltà di dichiarare la risoluzione del presente Atto nel caso di mancato o inesatto rispetto dell'Associazione o dei suoi volontari agli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente Atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1453 del codice civile.
3. Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere anticipatamente dal presente Atto previa comunicazione da inviare all'indirizzo Pec o, in mancanza di quest'ultimo, di posta elettronica ordinaria del Referente di ciascuna delle altre Parti con un preavviso di 30 giorni, salvo un diverso termine previamente concordato tra le Parti.

Articolo 5
(Assicurazione obbligatoria)

1. L'Associazione provvederà a stipulare, per la durata del presente Atto, una polizza assicurativa, a favore dei volontari che saranno impegnati nelle attività oggetto del presente Atto, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi come previsto dall'art. 18 del Decreto legislativo n. 117/2017.
2. L'adempimento degli oneri assicurativi dovrà essere comprovato mediante presentazione della relativa quietanza di premio.

Articolo 6
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, "*Regolamento*").
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Atto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'Atto medesimo, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. AdeR-Direzione Regionale Abruzzo potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al presente Atto tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto derivi un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.

Articolo 7
(Referenti)

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Atto sono:
 - per Ade – Direzione Regionale Abruzzo: Guido D'Isidoro

e-mail: dr.abruzzo.rm@agenziaentrate.it

PEC: dr.abruzzo.gtpec@pce.agenziaentrate.it;

- per AdeR- Dir. Regionale di Abruzzo: Mario Spinelli

e-mail: abr.servizi.amministrativi@agenziariscossione.gov.it

PEC: ABR.direzione@pec.agenziariscossione.gov.it;

- per l'Associazione: Saverio Di Fiore

e-mail : pcvaltrigno@gmail.com

PEC: pcvaltrigno@pec.it

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i referenti dell'Atto come individuati al precedente comma 1, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.

Articolo 8

(Clausola fiscale)

1. Il presente Atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 del Decreto legislativo n. 117/2017.

Articolo 9

(Clausola di salvaguardia)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile e alla normativa di settore richiamata nelle premesse.

Per Agenzia delle entrate
Il Direttore regionale
Margherita Maria Calabrò
(firmato)

Per Agenzia delle entrate-Riscossione
Il Direttore regionale
Marco Della Ratta
(firmato)

Per l'Associazione ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
VALTRIGNO ONLUS
Il legale rappresentante
Saverio Di Fiore
(firmato)

Atto sottoscritto con firma digitale/manuale

Allegati:

1. Descrizione attività
2. Informativa sul trattamento dei dati personali resa da AdeR-Direzione Regionale di Abruzzo;
3. Informativa sul trattamento dei dati personali resa dall'Associazione;